

**Appalto del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato – Gara n. 571.**

**CIG: 6500644521**

**CPV: 50711000-2** Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici

**Disciplinare di gara**

**Art. 1 – oggetto dell'appalto**

Il presente disciplinare integra le disposizioni contenute nel bando di gara ed ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal Comune di Prato, con sede in Prato, Piazza del Comune n. 2 (C.F. 84006890481) con determinazione dirigenziale n. 3371 del 09/12/2015, per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici del Comune di Prato.

Le condizioni contrattuali e le caratteristiche del servizio sono riportate nel capitolato speciale d'appalto disponibile fra gli atti di gara.

L'appalto ha per oggetto la conduzione, la manutenzione ordinaria e parte della manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e di trasmissione dati a servizio degli immobili di cui all'allegato A al Capitolato Speciale d'Appalto e degli impianti fotovoltaici del Comune di Prato di cui all'allegato B al Capitolato Speciale d'Appalto, chiamati generalmente nel presente disciplinare "impianti".

**Art. 2 – durata ed importo del servizio**

Il servizio oggetto dell'appalto ha durata di tre anni dalla data di inizio dello stesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il Servizio in appalto entro 30 gg. dalla comunicazione formale della aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.

Secondo le previsioni del Capitolato speciale d'appalto, l'importo contrattuale stimato è il seguente:

Adempimenti di cui ai paragrafi 1.1), 1.2), 1.3) e 1.4) del Capitolato Speciale d'Appalto e quant'altro previsto nello stesso Capitolato Speciale d'Appalto come compensato a canone

	Importi riferiti ad un anno di appalto			Importi riferiti a tre anni di appalto		
	Canone a corpo soggetto a ribasso d'asta	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Totale	Canone a corpo soggetto a ribasso d'asta	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Totale
per gli impianti elettrici e di trasmissione dati	€ 111.500,00	€ 3.500,00	€ 115.000,00	€ 334.500,00	€ 10.500,00	€ 345.000,00
per gli impianti fotovoltaici	€ 26.500,00	€ 3.500,00	€ 30.000,00	€ 79.500,00	€ 10.500,00	€ 90.000,00
<b>Totale canone</b>	<b>€ 138.000,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 145.000,00</b>	<b>€ 414.000,00</b>	<b>€ 21.000,00</b>	<b>€ 435.000,00</b>
Lavori di manutenzione straordinaria di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, comprensivi di tutti i conseguenti adempimenti previsti dal capitolato medesimo						
	Importi riferiti ad un anno di appalto			Importi riferiti a tre anni di appalto		
	Importo dei lavori compensati a misura soggetto a ribasso d'asta	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Totale	Importo dei lavori compensati a misura soggetto a ribasso d'asta	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Totale
per gli impianti elettrici e di trasmissione dati	€ 93.000,00	€ 7.000,00	€ 100.000,00	€ 279.000,00	€ 21.000,00	€ 300.000,00

per gli impianti fotovoltaici	€ 17.000,00	€ 3.000,00	€ 20.000,00	€ 51.000,00	€ 9.000,00	€ 60.000,00
Totale lavori misurati	€ 110.000,00	€ 10.000,00	€ 120.000,00	€ 330.000,00	€ 30.000,00	€ 360.000,00
Totale complessivo						
	Importi riferiti ad un anno di appalto			Importi riferiti a tre anni di appalto		
	Importi soggetti a ribasso d'asta	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Totale	Importi soggetti a ribasso d'asta	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Totale
Totale complessivo	€ 248.000,00	€ 17.000,00	€ 265.000,00	€ 744.000,00	€ 51.000,00	€ 795.000,00

Gli importi indicati in tabella si intendono al netto di IVA.

Per la definizione delle condizioni economiche dell'appalto e dei prezziari di riferimento per la manutenzione straordinaria, si rimanda all'articolo 4 del Capitolato Speciale d'appalto.

### **Art. 3 – finanziamento**

Al finanziamento dell'appalto si provvede mediante entrate proprie dell'ente.

### **Art. 4 – normative di riferimento**

La presente gara è disciplinata dal bando di gara, dal presente disciplinare, dalle norme del D.L.gs. 163/2006 e del DPR 207/2010.

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, decreti, regolamenti e capitolati, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto.

La ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto alle prestazioni previste nel presente appalto (T.U. 81/08).

Alla presente procedura di gara si applica inoltre il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione da parte dei soggetti partecipanti secondo la dichiarazione riportata sui modelli di gara, è condizione di ammissione alla gara stessa.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara.

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

### **Art. 5 – subappalto**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto, il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 118 del D.L.gs. 163/2006, osservati quelli ulteriori stabiliti all'art. 20 della LR Toscana 38/2007.

### **Art. 6 - garanzie e coperture assicurative**

Si richiede la produzione della cauzione provvisoria ai sensi e nei termini di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, come previsto nel presente disciplinare al punto A8) dell'art. 13 – "contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara".

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento delle sanzioni per mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

L'aggiudicatario sarà tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.

Per quanto riguarda le caratteristiche della cauzione definitiva si vedano l'art. 43 del capitolato speciale d'appalto e il successivo articolo 17 – adempimenti dell'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre adempiere agli obblighi assicurativi di cui all'art. 45 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 7 – criterio di aggiudicazione**

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs.163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" determinato mediante offerta di due distinte percentuali di ribasso sulle prestazioni compensate a canone e su prezzari di riferimento per le prestazioni compensate a misura, come dettagliato nei successivi articoli 13 e 15.

#### **Art. 8 – atti di gara**

Gli atti di gara sono costituiti da:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale d'appalto e relativi allegati:
  - Allegato A – Elenco impianti ;
  - Allegato B – Elenco impianti fotovoltaici;
  - Allegato C – Disciplinare tecnico impianti fotovoltaici;
  - Allegato D – Schede verifiche
  - Allegato E – Schede di manutenzione degli impianti fotovoltaici.
- Censimento;
- Relazione tecnica e Quadro economico;
- DUVRI;
- Schema di contratto.

#### **Art. 9 – modelli di gara**

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara:

- mod. 1 – facsimile dell'istanza di ammissione alla gara;
- mod. 2 – facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà;
- mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerenti i requisiti personali da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;
- mod. 4 - facsimile della dichiarazione di avalimento dell'impresa concorrente;
- mod. 5 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- mod. 6 - facsimile della dichiarazione di avalimento ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dell'impresa concorrente;
- mod. 7 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942;
- mod. 8 - modello per la presentazione dell'offerta economica;

#### **Art. 10 - soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione**

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 37 del D.Lgs 163/2006, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge.

Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all'appalto, il possesso dei seguenti requisiti:

**a)** non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai fini dell'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale si assume, come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In particolare non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Le imprese che si trovino in condizione di concordato preventivo con continuità aziendale, sia che vi siano già state ammesse, sia che abbiano pendente ricorso per l'ammissione, anche mediante presentazione di ricorso per l'ammissione al concordato preventivo c.d. "in bianco" con effetti prenotativi del concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267; si veda in proposito quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare circa la documentazione da presentare.

**b)** essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006;

**c)** siano in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 3 del D.M. 22/01/2008 n. 37 riferita agli impianti di cui all'art. 1, lettera a) del medesimo D.M. 22/01/2008 n. 37;

**d)** siano in possesso di valida attestazione SOA per la Categoria OS30 e classifica non inferiore alla II. Viene stabilita, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui alla presente lettera d), l'equipollenza della categoria OG11 con la categoria OS30, ferma restando la necessità del possesso della classifica almeno pari alla II;

**e)** siano in possesso di valida attestazione SOA per la Categoria OG9 e classifica non inferiore alla I.

\*\*\*\*\*

In riferimento ai requisiti di cui alle precedenti lettere d) ed e) si precisa che:

- è consentita la partecipazione di concorrenti che siano in possesso di attestazione SOA con validità triennale o quinquennale scaduta a condizione che abbiano formalizzato alla Società Organismo di Attestazione, entro il termine di scadenza, rispettivamente, la richiesta di verifica triennale o la richiesta di emissione di nuova attestazione SOA. La stipula del contratto sarà in questo caso subordinata al rilascio dell'attestazione nuova o aggiornata;

- non si applicano le norme sulla ripartizione dei requisiti fra soggetti raggruppati stabilite dal D.Lgs. 1263/2006 e dal D.P.R. 207/2010 per la fattispecie di affidamento di lavori pubblici; per il presente appalto di servizi si applicano le norme più avanti descritte nel presente disciplinare.

Fatta salva la facoltà anche per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 di ricorrere all'avvalimento di cui nel prosieguo del presente disciplinare, è consentito ai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 che non ne sono in possesso direttamente, di dimostrare il possesso del requisito di cui alla lettera c) anche attraverso i requisiti dei propri consorziati individuati quali esecutori dell'appalto che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b).

Si precisa che, in caso partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006:

- l'impresa mandataria o una impresa consorziata designata come mandataria o l'impresa retista mandataria deve assumere, nell'ambito del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, almeno la quota del 40% del complesso delle attività riferite agli impianti elettrici (intendendosi la somma di quelle compensate a canone e di quelle compensate a misura); la restante percentuale deve essere assunta dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o dalle altre imprese retiste, ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria o un'impresa consorziata designata come mandataria o l'impresa retista mandataria in ogni caso deve assumere, nell'ambito del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese, una quota delle predette attività in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti o delle altre imprese consorziate. Qualunque sia la quota di attività che assume, l'impresa che assume una quota di attività riferita agli impianti elettrici deve essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), quest'ultimo almeno consistente nel possesso di valida attestazione SOA per la Categoria OS30 e classifica non inferiore alla I. Viene stabilita, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera d), l'equipollenza della categoria OG11 con la categoria OS30, ferma restando la necessità del possesso della classifica almeno pari alla I.

- un'impresa raggruppata o consorziata o retista deve assumere almeno per la quota del 40% il complesso delle attività riferite agli impianti fotovoltaici (intendendosi la somma di quelle compensate a canone e di quelle compensate a misura); la restante percentuale deve essere assunta dalle altre imprese raggruppate o consorziate o retiste, ciascuna nella misura minima del 10%. Un'impresa raggruppata o consorziata o retista in ogni caso deve assumere, nell'ambito del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese, una quota delle predette attività in misura maggioritaria rispetto alle altre imprese raggruppate o consorziate o retiste. Qualunque sia la quota di attività che assume, l'impresa che assume una quota di attività riferita agli impianti fotovoltaici deve essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed e).

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere d) ed e) i concorrenti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

I concorrenti potranno avvalersi anche di più imprese ausiliarie anche per lo stesso requisito, ma per quanto riguarda il requisito di cui alla precedente lettera d) ciascuna impresa ausiliaria dovrà mettere a

disposizione i requisiti almeno nella misura corrispondente ad una qualificazione nella categoria richiesta per una classifica I.

E' vietato, in caso di ricorso all'avvalimento, utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 40 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in una specifica categoria.

Non è consentito che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliaria sia il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato.

Nel caso particolare di avvalimento connesso alla partecipazione di concorrenti per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, va prodotta da parte di un unico operatore che mette a disposizione del concorrente tutte le risorse necessarie all'esecuzione del servizio ed alla partecipazione alla gara nella misura richiesta all'ausiliato. Tale operatore non può partecipare in altro modo alla gara salva la fattispecie di cui al paragrafo seguente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quinto comma (già quarto comma), lettera b) del predetto art. 186 bis del R.D. 267/1942, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento che deve però essere in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione propria e per svolgere la funzione di ausiliario.

L'impresa che abbia presentato ricorso pendente per l'ammissione al concordato con continuità aziendale può partecipare alla gara alle condizioni delle imprese già ammesse al concordato con continuità aziendale purché in possesso dell'autorizzazione del Tribunale.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 34, com.1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di soggetto di cui all'art. 34, comma 1 lett. f) o f-bis) del D.Lgs. 163/2006.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati il consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. A tutti i detti consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Nel caso in cui in cui un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) o c) del D.Lgs 163/06 non abbia indicato nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati concorre, vige la presunzione che partecipi in nome e per conto proprio.

I soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettera e-bis) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente appalto. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Con riferimento all'art. 37, comma 9 del D.Lgs 163/06, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta, effettuando qualora lo ritengano necessario, gli opportuni sopralluoghi che, nei locali aperti al pubblico (ad esempio edifici scolastici di ogni ordine e grado), possono essere effettuati autonomamente.

Per l'effettuazione di sopralluoghi in locali non aperti al pubblico vedasi quanto indicato al successivo articolo 12. In ogni caso non vi sarà luogo a rilascio di attestazione di avvenuto sopralluogo.

**Art. 11 - contributo obbligatorio a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.N.A.C.).**

Secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 5 marzo 2014, pubblicata

sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17/05/2014, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.N.A.C.) del contributo corrispondente ad Euro 70,00 previsto per la fascia di importo della gara in oggetto.

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, dovrà avvenire secondo quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare all'art. 13 – "contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara".

Il CIG che identifica la presente gara è **6500644521**.

#### **Art. 12 – Modalità di acquisizione degli atti e dei modelli di gara.**

Tutti gli atti e i modelli di gara sono pubblicati e quindi disponibili per essere consultati e scaricati gratuitamente sul profilo di committente del Comune di Prato all'indirizzo internet:

<http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/> .

Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Gare, provveditorato e Contratti del Comune di Prato, in via dell'Accademia, 42 - Prato, tel. 05741836672, fax 05741837427 , e-mail [gare@comune.prato.it](mailto:gare@comune.prato.it).

Per ottenere eventuali chiarimenti inerenti il servizio in appalto, nonché per richiedere di effettuare il sopralluogo in specifici locali non aperti al pubblico, gli interessati potranno rivolgersi nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Lavori pubblici del Comune di Prato – Piazza Mercatale, 31 – 59100 Prato – Tel. 05741835636 - 05741836662 e-mail [gare@comune.prato.it](mailto:gare@comune.prato.it).

I predetti uffici rimangono chiusi nei giorni di sabato e festivi.

Indipendentemente dall'argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al giorno 22/01/2016, e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul profilo di committente <http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/> nella pagina web della presente gara, chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 25/01/2016.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

#### **Art. 13 -contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara.**

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura **"Non aprire – Appalto per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e fotovoltaici - gara n. 571 – competenza servizio SE"**.

Ciascun plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A) e B) tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

**A)** Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura **"gara n. 571 - documenti per l'ammissione alla gara"**, dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

**A1) istanza di ammissione alla gara**, redatta, in competente bollo, secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 1).

L'istanza di ammissione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di rappresentanza: dall'organo comune con potere di rappresentanza;

- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura, e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure dall'impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

Ove più Imprese che concorrano nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), e-bis) o f-bis) del D.Lgs 163/2006, debbano formulare l'istanza di ammissione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 1 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano istanza di ammissione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autenticate, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

L'istanza di ammissione alla gara, secondo il modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e la parte e quota di appalto che assume;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), ed f) del D.Lgs. 163/2006 già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare la tipologia di rete d'impresa (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e la parte e quota di appalto che assume, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione;

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A6) per la necessità di allegare il contratto di rete)

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto da più imprese, deve indicare le quote di assunzione del servizio analogamente a quanto previsto nel modello 1 per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), e-bis) ed f);

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono.

Nella determinazione della modalità di partecipazione alla gara i concorrenti devono tenere presenti le prescrizioni e le incompatibilità riportate al precedente articolo 10.

Nell'istanza di ammissione alla gara è prevista la dichiarazione inerente il subappalto, la cui omissione comporta l'impossibilità di avvalersi di tale istituto, e nella stessa deve inoltre essere indicato il recapito fax da utilizzare per le comunicazioni dirette al concorrente e l'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.

**A2) dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà** redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 2**).

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

È consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza; si precisa in proposito che i certificati del casellario giudiziale non sono idonei a sostituire le dichiarazioni previste nei modelli di gara poiché non contengono tutti i dati richiesti.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo;

- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.lgs. 163/2006;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006;
- dai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006 con soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.lgs. 163/2006;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f-bis) del D.lgs. 163/2006 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006;

Nel modello di dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà (Mod. 2) sono comprese:

- le dichiarazioni da presentare obbligatoriamente pena l'inammissibilità dell'offerta e cioè:

“di aver preso visione del Codice Deontologico degli Appalti Comunali, approvato dalla Giunta Comunale di Prato con deliberazione n. 726/2005, e di accettare integralmente le disposizioni in esso contenute”;

“di obbligarsi ad applicare integralmente, nell'esecuzione del servizio che forma oggetto dell'appalto tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza” (questa dichiarazione non importa sia resa dalle imprese ausiliarie che mettono a disposizione i requisiti ai concorrenti, ma deve essere resa dalle imprese ausiliarie ex art. 186 bis del R.D. 267/1942.);

“di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto, del Capitolato Speciale d'Appalto e degli atti di gara, di accettare tutte le clausole e prescrizioni dei medesimi;”

“di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta” (questa dichiarazione non importa sia resa dai consorziati indicati quali esecutori dell'appalto dai consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) o c) del D.Lgs. 163/2006, né dalle imprese ausiliarie che mettono a disposizione i requisiti ai concorrenti, ma deve essere resa dalle imprese ausiliarie ex art. 186 bis del R.D. 267/1942.)

“di aver giudicato il prezzo nel suo complesso idoneo e tale da consentire l'offerta presentata” (questa dichiarazione non importa sia resa dai consorziati indicati quali esecutori dell'appalto dai consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) o c) del D.Lgs. 163/2006, né dalle imprese ausiliarie che mettono a disposizione i requisiti ai concorrenti, ma deve essere resa dalle imprese ausiliarie ex art. 186 bis del R.D. 267/1942.);

“di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio” (questa dichiarazione non importa sia resa dai consorziati indicati quali esecutori dell'appalto dai consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. b) o c) del D.Lgs. 163/2006, né dalle imprese ausiliarie che mettono a disposizione i requisiti ai concorrenti, ma deve essere resa dalle imprese ausiliarie ex art. 186 bis del R.D. 267/1942.);

- le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nonché relative all'assenza di altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione alla presente gara di appalto o dalle gare d'appalto in generale o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione connesse ai requisiti dell'impresa e del soggetto che sottoscrive l'istanza;

- le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente art. 10.

E' sufficiente che siano rese le dichiarazioni inerenti i requisiti necessari al soggetto che presenta il modello 2 in relazione alla modalità di partecipazione alla gara propria, del consorzio del quale concorre alla dimostrazione dei requisiti o del soggetto ausiliato.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 14) del “mod. 2 - facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà”, si ricorda che si intendono cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di direttore tecnico, di legale rappresentante (titolare incluso), di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, in imprese che si siano fuse o che siano state conferite nell'impresa concorrente o che abbiano ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa concorrente.



Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza ed in relazione ad essi, se cessati, deve essere resa la dichiarazione di cui al paragrafo precedente.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**A3) dichiarazioni sostitutive di certificazioni inerenti le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006** rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, come da facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 3**).

Tali dichiarazioni, inerenti circostanze rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara dei concorrenti, devono essere rese, per ciascuno dei concorrenti singoli o raggruppati, per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs 163/2006, se già costituiti, per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006, per i componenti delle reti di impresa di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 che partecipano alla presente procedura (incluso l'organo comune), per l'organo comune delle reti di impresa con soggettività giuridica che partecipano alla presente procedura, per i consorziati indicati quali esecutori dal consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e per le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo, da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e cioè: dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, da ogni socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, dal socio unico se persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e dal direttore tecnico se si tratta di società di altro tipo o consorzio.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e ad esse deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 sopra richiamati sia una persona giuridica che non può quindi rendere la dichiarazione secondo l'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (Mod. 3), la ragione sociale ed il codice fiscale della stessa vanno comunque indicati negli appositi spazi predisposti sul modello 2.

Nel caso di società con meno di quattro soci, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da tutti i soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50%.

Non è tenuto a presentare il modello 3 il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà di cui al precedente punto A2) se ha reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del predetto modello.

E' tenuto a presentare il modello 3 il procuratore che ha sottoscritto l'offerta tecnica o economica, ma non ha reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello 2.

\*\*\*\*\*

**A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), sia che vi siano già stati ammessi, sia che abbiano ricorso pendente per l'ammissione, ivi compreso il cosiddetto "concordato in bianco" con effetti prenotativi del concordato con continuità aziendale, dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

**A5) i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 10 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs 163/2006 o che debbano ricorrere all'avvalimento secondo l'art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) essendovi stati ammessi o avendo depositato ricorso, tuttora pendente, per l'ammissione a tale istituto, ivi compreso il cosiddetto concordato "in bianco" con effetti prenotativi del concordato con continuità aziendale, dovranno presentare la seguente documentazione:**

**A5a) dichiarazione di avvalimento**, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 4 per l'avvalimento dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 10 o Mod. 6 per l'avvalimento ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione di avvalimento dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

**A5b) dichiarazione dell'impresa ausiliaria**, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 5 per l'avvalimento dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 10 o Mod. 7 per l'avvalimento ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n.

267), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria:

- ove resa per l'avvalimento dei requisiti di cui all'art. 10 lett. d) ed e) dell'art. 10, deve contenere:

- la dichiarazione di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.lgs 163/06 e di non trovarsi in nessuna condizione di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e dalla sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

- la dichiarazione di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 163/06 salvo i casi di partecipazione alla gara nello stesso raggruppamento, o consorzio ordinario di concorrenti, o rete di imprese dell'impresa ausiliata o quale consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato;

- la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente in ordine al possesso dei requisiti oggetto di avvalimento.

- ove resa per l'avvalimento ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, deve contenere:

- la dichiarazione di possedere tutti i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.lgs 163/06 e di non trovarsi in nessuna condizione di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e dalla sottoscrizione di contratti con la Pubblica Amministrazione;

- la dichiarazione di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 163/06 salvo i casi di partecipazione alla gara nello stesso raggruppamento, o consorzio ordinario di concorrenti, o rete di imprese dell'impresa ausiliata o quale consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato;

- la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Tali dichiarazioni sono già ricomprese nei modelli 5 e 7 messi a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

**A5c)** Le imprese ausiliarie che mettono a disposizione dei concorrenti la propria **Attestazione SOA** dovranno allegarla alla propria dichiarazione in copia che deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa e deve avere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, del documento di identità della persona che rilascia la dichiarazione di conformità.

Il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa di gara del documento di cui al presente punto A5c) non costituisce motivo di esclusione se il possesso del requisito è stato correttamente dichiarato nell'ambito del documento di cui al precedente punto A2).

Poiché, come prima precisato, è consentita la partecipazione di concorrenti che siano in possesso di attestazione SOA con validità triennale o quinquennale scaduta a condizione che abbiano formalizzato alla Società Organismo di Attestazione, entro il termine di scadenza, rispettivamente, la richiesta di verifica triennale o la richiesta di emissione di nuova attestazione SOA; le imprese che si trovano in detta condizione debbono allegare copia del contratto che comprovi la richiesta di verifica triennale o di emissione di nuova attestazione SOA stipulato entro i termini di scadenza, rispettivamente, della verifica triennale o della validità quinquennale dell'attestazione presentata.

(per la presentazione della copia conforme dell'Attestazione SOA vedasi anche quanto riportato al successivo punto A7)

**A5d)** in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al presente punto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione può essere resa nell'ambito della dichiarazione di avvalimento dell'impresa concorrente di cui al precedente punto A5a) (modello 4 o modello 6) come da opzione presente nei fac simile a disposizione fra i modelli di gara.

Ferma restando la presentazione della documentazione di cui al punto A5d) per ogni requisito oggetto di avvalimento e la presentazione della documentazione di cui al punto A5c) come sopra prevista, qualora

esistano più imprese ausiliarie, la documentazione di cui al punto A5a) deve essere presentata da ogni impresa che si avvale dei requisiti di altro soggetto e la documentazione di cui al punto A5b) deve essere presentata in relazione ad ogni impresa ausiliaria.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 10.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento di cui all'art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

*N.B. si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3) utilizzando i modelli 2 e 3.*

\*\*\*\*\*

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

\*\*\*\*\*

**A6)** solo per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006, **il contratto di rete in copia autentica.**

**A7) Copia dell'attestazione SOA rilasciata all'Impresa concorrente** (ed eventualmente all'Impresa Ausiliaria come previsto al precedente punto A5c).

Ogni copia dell'attestazione SOA deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa e da copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di documento di identità del medesimo.

Il mancato inserimento fra la documentazione amministrativa di gara del documento di cui al presente punto A7) non costituisce motivo di esclusione se il possesso del requisito è stato correttamente dichiarato nell'ambito del documento di cui al precedente punto A2).

Poiché, come prima precisato, è consentita la partecipazione di concorrenti che siano in possesso di attestazione SOA con validità triennale o quinquennale scaduta a condizione che abbiano formalizzato alla Società Organismo di Attestazione, entro il termine di scadenza, rispettivamente, la richiesta di verifica triennale o la richiesta di emissione di nuova attestazione SOA; le imprese che si trovano in detta condizione debbono allegare copia del contratto che comprovi la richiesta di verifica triennale o di emissione di nuova attestazione SOA stipulato entro i termini di scadenza, rispettivamente, della verifica triennale o della validità quinquennale dell'attestazione presentata.

**A8) cauzione provvisoria**, ai sensi dell'art.75 del D.Lgs 163/2006, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo di € 795.000,00 stimato a base d'asta e quindi ad € 15.900,00 (quindicimilanovecento//00) costituita alternativamente: da contanti depositati presso la Tesoreria Comunale, da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento delle sanzioni per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e comunque per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Vedasi in proposito quanto previsto ai successivi articoli 15 e 16bis.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 571 – affidamento del servizio di gestione e manutenzione impianti elettrici – cauzione provvisoria".

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la stessa dovrà:

a) essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n. 385;

- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;

- Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs n. 58/1998;

Fino al 12 maggio 2016, continuerà ad applicarsi, per gli intermediari non iscritti al nuovo albo unico, il regime antecedente alla modifica apportata al T.U.B. dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 19 settembre 2012 n. 169, secondo cui gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del T.U.B. (nella formulazione antecedente alla riforma intervenuta con il d.lgs. n. 169/2012).

b) citare espressamente l'oggetto della presente gara, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata successivamente al provvedimento di approvazione degli atti della gara.

Solo alle imprese partecipanti che, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006, **presentino idonea documentazione in originale (o copia, autocertificata conforme all'originale) relativa al possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000**, sarà riconosciuto il beneficio di cui al predetto comma, con facoltà di presentare la cauzione provvisoria di importo ridotto, non inferiore comunque ad Euro 7.950,00 (settemilanovecentocinquanta//00).

Si precisa che:

- in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006, di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006, di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 163/2006 o di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f bis) del D.Lgs. 163/2006, la riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti;

- nel caso di partecipazione di impresa che si trova nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942, per poter usufruire della riduzione della cauzione provvisoria, anche l'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dovrà dimostrare di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

- nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006, per poter usufruire della riduzione della cauzione provvisoria, la certificazione di qualità deve essere posseduta dal consorzio;

Non è idoneo a consentire la riduzione della cauzione provvisoria il possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 dimostrato tramite avalimento.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento.

Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

**A9) impegno di un fideiussore**, individuato fra i soggetti di cui all'art. 75 comma 3 del D.lgs. 163/2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A9 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A8.

**A10) Documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di € 70,00**, a favore dell'A.N.A.C., da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità e reperibili sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Il codice CIG che identifica la presente procedura è il seguente: **6500644521**.

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la presente procedura (**6500644521**).

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

**A11) PASS<sub>OE</sub>** ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'A.N.A.C.

In merito a tale documento si fa presente che:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;

- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASS<sub>OE</sub> nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Ai concorrenti che avessero ommesso la produzione del PASS<sub>OE</sub> nei cui confronti dovessero essere esperite le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la presentazione del PASS<sub>OE</sub> e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

**B)** Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura "**Gara n. 571 – offerta economica**", dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

**B1) offerta economica** redatta secondo il Modello 8, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente:

- il **ribasso percentuale offerto**, espresso in cifre e in lettere, **da applicarsi sull'importo di € 414.000,00** (quattrocentoquattordicimila//00) al netto di IVA e oneri per la sicurezza, costituente il canone a corpo soggetto a ribasso d'asta posto a base di gara per compensare gli adempimenti di cui ai paragrafi 1.1), 1.2), 1.3) e 1.4) del Capitolato Speciale d'Appalto e quant'altro previsto nello stesso Capitolato Speciale d'Appalto come compensato a canone;

- il **ribasso percentuale**, espresso in cifre e in lettere, **da applicarsi sui prezzi unitari riportati nei prezzari di riferimento indicati all'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto**, per compensare a misura i lavori di manutenzione straordinaria di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, comprensivi di tutti i conseguenti adempimenti previsti dal capitolato medesimo;

(Circa l'offerta di cui al punto precedente si rimanda al Capitolato Speciale d'appalto ove è previsto che gli oneri per la sicurezza saranno analiticamente contabilizzati con riferimento alla singola lavorazione e relativamente agli specifici apprestamenti eseguiti senza l'applicazione del ribasso d'asta)

- **l'importo dei costi aziendali per la sicurezza** che il concorrente sosterebbe per l'espletamento del servizio, riferiti a tre anni di appalto.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta, né offerte parziali o condizionate.

Detta offerta sarà valutata secondo quanto previsto al successivo articolo 15 – "commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara".

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta in ogni suo foglio ed in calce dal rappresentante legale dell'Impresa o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sull'offerta economica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sull'offerta economica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura

\*\*\*\*\*

Nella busta B) dovrà essere inserita solo la documentazione di cui al presente punto B1) con esclusione di ogni altro atto o documento richiesto che, ove erroneamente compreso nella predetta busta interna, sarà considerato come non presentato.

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

\*\*\*\*\*

#### **Art. 14 -modalità e termini di presentazione del plico**

Il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere per le imprese partecipanti, perentoriamente entro e non oltre **le ore 13:00 del giorno 02/02/2016**, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato – piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.

Si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sabato e festivi chiuso.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune (tel. 05741836062).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

#### **Art. 15 - commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara**

La gara verrà espletata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.163/06 e verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs.163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture determinato mediante offerta di due distinte percentuali di ribasso sulle prestazioni compensate a canone e su prezziari di riferimento per le prestazioni compensate a misura.

Le operazioni di gara saranno affidate ad una commissione che, a scelta della Stazione Appaltante, potrà essere costituita anche da un unico soggetto che presiede la gara.

Durante le sedute pubbliche di gara verranno considerati rappresentanti dei concorrenti i legali rappresentanti degli stessi o le persone munite di apposita delega.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore 09:30 del giorno 04/02/2016 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Prato, via dell'Accademia n. 42, anche se nessuno dei rappresentanti delle ditte offerenti sia presente.

La Commissione di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente ai fini dell'ammissione alla gara.

In seguito all'esame di detta documentazione, la Commissione procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 16 – "motivi di esclusione dalla gara".

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi, esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui al paragrafo precedente ma che a giudizio della Commissione di gara, abbiano presentato la documentazione in forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 dello stesso D.Lgs. 163/2006, gli stessi saranno invitati dalla Commissione di gara a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta della Commissione. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità del procedimento, i cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, qualora la Commissione rilevi, anche in conseguenza delle verifiche come sopra condotte, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, la commissione di gara assegnerà al concorrente un termine,

non superiore a dieci giorni, perché siano integrati gli elementi, oppure siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono descritte al successivo articolo 16 bis).

I concorrenti che non abbiano presentato il PASS<sub>OE</sub> o che lo abbiano presentato in maniera irregolare, nei cui confronti debba essere compiuta, attraverso l'AVCPASS, una qualsiasi verifica dei requisiti oltre alla semplice consultazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico, saranno invitati dalla Commissione di gara a presentare il PASS<sub>OE</sub> entro un termine non superiore ai cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

In tutti i casi sopra elencati, qualora sia impossibile l'inoltro del fax, si fa riserva di inviare le richieste via pec all'indirizzo indicato nell'istanza di ammissione alla gara o, ove non indicato, all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della CCIAA.

Una volta assunte le decisioni circa l'ammissione dei concorrenti alla gara verrà dato corso al procedimento di controllo sul possesso dei requisiti di cui all'art. 10 lettere c), d) ed e) del presente disciplinare ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, salva la possibilità, ai sensi dell'art. 38 della L.R. Toscana n. 38/2007, di avvalersi della facoltà di effettuare i controlli dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, di cui all'art. 48 del D.Lgs.163/2006, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, anziché prima dell'apertura delle offerte.

Ai fini della suddetta verifica, in via prioritaria, si procederà:

- per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 10, lettera c) del presente disciplinare, all'acquisizione d'ufficio della visura presso la CCIAA con l'annotazione delle abilitazioni possedute;
- per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 10, lettere d) ed e) del presente disciplinare, al controllo della corrispondenza delle attestazioni SOA dichiarate ed allegate in copia con l'ultima attestazione SOA risultante dal casellario delle imprese dell'ANAC.

Per compiere dette verifiche potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS.

Si precisa che il procedimento di verifica del possesso dei requisiti sarà esteso all'eventuale soggetto ausiliario a qualsiasi titolo ed ai consorziati che concorrono alla dimostrazione del possesso dei requisiti del consorzio.

I concorrenti sono tenuti a caricare la documentazione di propria competenza sul sistema AVCPASS dell'Autorità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

In seguito all'esame di casi particolari o in caso di necessità di ulteriori integrazioni della documentazione pervenuta anche tramite il sistema AVCPASS si fa riserva di richiedere ulteriore o diversa documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti.

Quando la prova del possesso dei requisiti non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella dichiarazione sul possesso dei requisiti si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.

Tutta la documentazione probatoria dei requisiti deve essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana effettuata a cura e spese del concorrente.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;

- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni;

a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS.

Effettuato tale controllo, del quale verrà comunicato l'esito in seduta pubblica, la commissione procederà, sempre in seduta pubblica, all'apertura delle buste B) – gara n. 571 – offerta economica – dei concorrenti ammessi.

Ai fini dell'applicazione del soccorso istruttorio secondo quanto previsto al successivo articolo 16 bis), la Commissione di gara procederà in primo luogo all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche verificando la completezza e correttezza formale della documentazione in esse contenuta.

Qualora esistano offerte che devono essere regolarizzate nella sottoscrizione si procederà all'attivazione del predetto procedimento sul soccorso istruttorio e solo successivamente si procederà a dare lettura della consistenza delle offerte.

Nella stessa seduta pubblica la commissione provvederà alla redazione della graduatoria delle offerte secondo il procedimento in appresso descritto:

- ai soli fini della comparazione delle offerte, per ogni concorrente verrà calcolato il ribasso percentuale di riferimento (Rr(a)) attraverso le seguenti formule:

$$Ic(a) = 414.000,00 - (414.000,00 / 100 * R1(a))$$

Dove

R1(a) = ribasso percentuale offerto dal concorrente (a), espresso in cifre e in lettere, da applicarsi sull'importo di € 414.000,00 (quattrocentoquattordicimila//00) al netto di IVA e oneri per la sicurezza, costituente il canone a corpo soggetto a ribasso d'asta posto a base di gara per compensare gli adempimenti di cui ai paragrafi 1.1), 1.2), 1.3) e 1.4) del Capitolato Speciale d'Appalto e quant'altro previsto nello stesso Capitolato Speciale d'Appalto come compensato a canone

$$Im(a) = 330.000,00 - (330.000,00 / 100 * R2(a))$$

Dove

R2(a) = ribasso percentuale offerto dal concorrente (a), espresso in cifre e in lettere, da applicarsi sui prezzi unitari riportati nei prezzi di riferimento indicati all'art. 4 del del Capitolato Speciale d'Appalto, per compensare a misura i lavori di manutenzione straordinaria di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, comprensivi di tutti i conseguenti adempimenti previsti dal capitolato medesimo;

$$Ot(a) = Ic(a) + Im(a)$$

$$Rr(a) = (744.000,00 - Ot(a)) * 100 / 744.000,00$$

Dove:

Rr(a) = ribasso percentuale di riferimento da utilizzare per formare la graduatoria delle offerte

In caso di discordanza fra le percentuali di ribasso espresse in cifre e quelle espresse in lettere saranno considerate valide quelle più vantaggiose per la Stazione Appaltante.

La graduatoria delle offerte verrà stilata in ordine decrescente di "ribasso percentuale di riferimento" (Rr(a)).

In caso di parità di "ribassi percentuali di riferimento" la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

Ai sensi dell'art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di riferimento di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso di riferimento e di quelle di minor ribasso di riferimento, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali di riferimento che superano la predetta media.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non si darà luogo alla determinazione della c.d. soglia di anomalia e la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

La commissione procederà pertanto a redigere in sede di gara la graduatoria delle offerte individuando, qualora ne ricorrano i presupposti, quelle che presentano un ribasso pari o superiore alla c.d. soglia di anomalia così come sopra determinata.

Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006.

A tal fine la commissione, prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria, darà comunicazione al responsabile del procedimento dell'esito delle operazioni di gara per gli adempimenti di conseguenza.

La Stazione Appaltante procederà alla verifica di anomalia iniziando dall'offerta con il maggior ribasso percentuale di riferimento fra quelle presentate, riservandosi anche la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.

A tali fini la Commissione, prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria, darà comunicazione al Responsabile del Procedimento dell'esito delle operazioni di gara risultante dalla graduatoria, affinché proceda con la valutazione di anomalia o valuti la sussistenza di elementi specifici tali da far ritenere anomala l'offerta.

Acquisito l'esito della predetta valutazione e, eventualmente, del procedimento di valutazione dell'anomalia, la Commissione, in seduta pubblica (della quale sarà data preventiva comunicazione a tutti i partecipanti con le modalità previste nel presente disciplinare) pronuncerà l'esclusione delle offerte ritenute non affidabili ed aggiudicherà in via provvisoria l'appalto alla migliore offerta ritenuta affidabile.

Il servizio sarà aggiudicato provvisoriamente al concorrente la cui offerta sarà collocata più in alto nella graduatoria come sopra determinata e la cui offerta non sia stata considerata inaffidabile nell'ambito dell'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia.



La Commissione ha facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida, o di non procedere all'aggiudicazione.

Si fa presente che, a seconda dello svolgimento della gara, l'apertura delle offerte economiche ed eventualmente l'aggiudicazione provvisoria potrebbero aver luogo già nella seduta del 04/02/2016. Nel caso in cui la gara si articoli su più sedute pubbliche in varie giornate, la data e l'ora delle stesse saranno comunicate ai concorrenti con le modalità descritte nel successivo articolo 20 e saranno inoltre pubblicate sul profilo di committente del Comune di Prato.

#### **Art. 16-motivi di esclusione dalla gara**

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006:

- il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato entro il termine perentorio indicato all'art. 14 – "modalità e termini di presentazione del plico";

- la mancata indicazione sul plico esterno del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;

- l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;

- la mancata sigillatura del plico e della busta contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;

- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica nemmeno dopo eventuale invito rivolto dalla Commissione al concorrente per il riconoscimento di tale busta;

- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;

- la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 13, congiuntamente o disgiuntamente, dell'istanza di ammissione alla gara di cui al punto A1) del predetto articolo 13, salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione dell'istanza di ammissione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata.

- Il fatto che l'istanza di ammissione alla gara di cui al punto A1) del precedente articolo 13 non contenga gli elementi e le notizie indicate al predetto articolo 13.

Si precisa che l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di pec per le comunicazioni.

La mancata dichiarazione delle parti e delle quote del servizio assunte dai componenti dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis), f) ed f-bis) e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 46, comma 1 ter. del D.lgs. 163/2006 fermo restando che le quote e le parti di assunzione del servizio già dichiarate non potranno essere modificate salvo quanto sotto riportato nel caso in cui l'assunzione dell'appalto ecceda globalmente la totalità dello stesso.

Non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 vigendo, in caso di tale omissione, le presunzioni di cui all'art. 10 del presente disciplinare non potendosi presentare o integrare successivamente l'indicazione di tali consorziati.

E' altresì sanabile la mancanza di sottoscrizione dell'istanza di ammissione alla gara quando con essa si confermino gli elementi essenziali contenuti nell'istanza di ammissione alla gara presentata irregolarmente.

Determina inoltre l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006:

- l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;

- il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari a qualsiasi titolo dei requisiti indicati al precedente articolo 10 – "soggetti ammessi alla gara e condizioni di ammissione" o il mancato rispetto delle quote circa il possesso degli stessi previste al citato articolo 10 per i concorrenti raggruppati o consorziati o che partecipano nell'ambito di una rete di imprese;

- la mancata assunzione totale dell'appalto.

Si fa in proposito presente che ove la somma delle quote di assunzione dell'appalto dichiarate ecceda la totalità del prodotto o dell'appalto stesso, dette percentuali saranno uniformemente ridotte salvo il rispetto delle quote minime necessarie ai fini dell'ammissione alla gara.

- in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato (art. 37 commi 14 e 15 del D.lgs. 163/2006);
  - in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;
  - il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione nell'ambito del soccorso istruttorio la dimostrazione di aver effettuato nei termini detto versamento;
  - il mancato possesso per i concorrenti dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
  - il mancato possesso per i concorrenti anche di uno dei requisiti di cui alla lettere b), c), d) ed, e) del precedente art. 10 nella misura loro necessaria per la partecipazione alla gara, salvo il regolare ricorso all'avvalimento per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle predette lettere d) ed, e).
  - il fatto che il concorrente, il consorziato che concorre alla dimostrazione dei requisiti del consorzio che lo ha indicato come esecutore o l'ausiliario non comprovi il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;
  - la sussistenza di altra previsione normativa che preveda l'esclusione dalla partecipazione alla gara o di sottoscrizione di contratti pubblici;
  - la violazione del divieto di associazione in partecipazione e di qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei;
  - la violazione dei divieti posti dalla legge e dal presente disciplinare ai concorrenti, di partecipare alla gara in più forme (ad esempio in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese, ovvero in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di una rete di imprese, ovvero quale concorrente e soggetto ausiliario di altro concorrente salva la partecipazione all'interno dello stesso operatore economico);
  - la violazione del divieto, per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento ex art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) di avvalersi di più imprese ausiliarie;
  - il fatto che l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese in qualità di mandataria oppure che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;
  - la violazione del divieto di contemporanea partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 e, in qualsiasi altra forma, dei consorziati per quali il consorzio concorre;
  - la violazione del divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile;
- La violazione dei sopraccitati divieti riferiti ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c), d), e), e-bis), f) ed f-bis), comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente singolo e dell'operatore economico al quale partecipa.
- La violazione delle norme sulla contemporanea partecipazione di un soggetto in qualità di concorrente e di soggetto ausiliario comporterà l'esclusione di tale soggetto e dell'ausiliato.
- La presentazione di offerte da parte di soggetti fra i quali esiste una situazione di controllo ex art. 2359 C.C. o altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
  - la mancata presentazione dell'offerta economica;
  - la presentazione dell'offerta economica riportante dati parziali, cioè priva dell'indicazione di uno dei ribassi richiesti o dell'importo dei costi aziendali per la sicurezza che il concorrente sosterebbe per l'esecuzione del servizio;
  - la presentazione di un'offerta che risulti inaffidabile all'esito del procedimento di verifica di anomalia;
  - il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente;
  - il fatto che l'offerta, in qualche suo aspetto, sia parziale o condizionata o espressa in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto;
  - il fatto che l'offerta economica sia in aumento anche in relazione ad uno degli importi posti a base d'asta;
  - il fatto che l'offerta si riferisca solo ad una parte del servizio;
  - la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;
  - il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis, dell'art. 46 comma 1 o dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del



bando di gara e del presente disciplinare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis. del D.Lgs. 163/2006, la Commissione escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione (non sanato) o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Determina infine l'esclusione dalla gara, qualora nel frattempo non sia intervenuto lo svincolo, il mancato reintegro della cauzione provvisoria escussa per effetto dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta della stazione appaltante.

#### **Art. 16 bis – soccorso istruttorio.**

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, tenuto conto della determinazione dell'ANAC n. 1/2015.

Durante la fase di esame della documentazione amministrativa prodotta per l'ammissione alla gara, qualora la Commissione rilevi, anche in conseguenza delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, la commissione di gara assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano integrati gli elementi, siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per quanto riguarda l'offerta economica, sempre secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella propria determinazione n. 1/2015 (punto 2.2.) è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio secondo il combinato disposto dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente riguardo alla carenza di sottoscrizione.

In ossequio al principio stabilito nell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 per il quale le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, la regolarizzazione della sottoscrizione di tali offerte economiche è consentita solo ad opera di soggetti aventi titolo ad operare tale sottoscrizione, che abbiano reso le dichiarazioni previste nel modello 3, e che siano presenti alla seduta pubblica della gara in cui si esaminano le offerte.

In caso di mancata regolarizzazione delle sottoscrizioni il concorrente è escluso dalla gara.

Nel caso di attivazione del procedimento sul cosiddetto "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente è soggetto ad una sanzione pecuniaria stabilita nella misura di Euro 795,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

La sanzione si intende omnicomprensiva per tutte le irregolarità da sanare.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale la sanzione verrà applicata anche nel caso in cui il concorrente non risponda a detta richiesta oppure, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sia qualora sani effettivamente la propria posizione, sia qualora ciò non sia possibile perché non è in possesso del requisito da dimostrare o del documento da integrare.

La sanzione non sarà invece applicata qualora il concorrente dimostri di poter sanare la propria posizione producendo le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti oppure la documentazione richiesta, ma contemporaneamente presenti dichiarazione, sottoscritta dai medesimi soggetti tenuti a firmare l'istanza di partecipazione alla gara e recante allegata copia del documento di identità dei medesimi, nella quale si afferma di non volersi avvalere del soccorso istruttorio. In questo caso il concorrente verrà escluso dalla gara.

Ai sensi di quanto stabilito al punto 1.2. della determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015, per tutti i casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, che non dipendano da una carenza del requisito, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a segnalare il fatto all'Autorità che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Nel caso di possibilità di regolarizzazione delle sottoscrizioni dell'offerta economica la sanzione verrà applicata solo qualora la regolarizzazione abbia effettivamente luogo.

Qualora nel frattempo non sia intervenuto lo svincolo, il concorrente a cui sia stata escussa la cauzione provvisoria a causa dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui ai paragrafi precedenti è tenuto a reintegrarla entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta della stazione appaltante pena l'esclusione dalla gara.

#### **Art. 17 -adempimenti dell'aggiudicatario**

Qualora il provvisorio aggiudicatario e il secondo concorrente in graduatoria non siano già stati soggetti alla verifica sul possesso del requisito di cui all'art. 10 lettera c), d) ed e) del presente disciplinare in fase di gara saranno sottoposti a tale procedimento preliminarmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva secondo quanto già descritto al precedente articolo 15 – "commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara".

Analogamente saranno sottoposti al predetto procedimento di verifica dei requisiti i concorrenti sorteggiati in sede di gara qualora detta verifica sia stata rimandata a questa fase.

L'operatore economico che non abbia presentato il PASS<sub>OE</sub> nell'ambito della documentazione amministrativa di gara, nei cui confronti debbano essere compiute verifiche sul possesso dei requisiti tramite AVCPASS in questa fase, dovrà presentare il PASS<sub>OE</sub> su richiesta della Stazione Appaltante pena, per il provvisorio aggiudicatario, la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Il concorrente che abbia dimostrato il possesso dei requisiti speciali, una volta intervenuta a suo favore l'aggiudicazione definitiva, dovrà poi, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

- a) tutta l'ulteriore documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta e quanto verrà richiesto d'ufficio dalla Stazione Appaltante;
- b) cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06, tramite garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo contrattuale aggiudicato, eventualmente incrementata secondo quanto previsto al comma 1 del predetto art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (salvo, per le imprese dotate di certificazione di sistema di qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, il beneficio della riduzione della garanzia del 50% di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs 163/2006).

Si precisa che la fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tale fideiussione dovrà constare

- di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia;
- di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del Codice Civile;
- di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dal Comune di Prato dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, e cessa di avere effetto solo all'accertamento della regolare esecuzione del servizio.

La polizza fideiussoria dovrà comunque essere conforme allo schema tipo 1.2 allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/3/2004 n. 123;

- c) dichiarazioni di tutti i soggetti necessari per l'ottenimento dell'informazione antimafia;
- d) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
- e) quanto previsto in ottemperanza all'art. 16 della L.R. Toscana n. 38 del 13/07/2007;
- f) l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

g) le polizze assicurative di cui all'art. 45 del Capitolato Speciale d'appalto

h) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario dovrà provvedere, ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito dalla legge 17/12/2012 n. 221, al rimborso delle spese di pubblicazione dell'avviso di gara e degli esiti sui quotidiani. Tali spese sono complessivamente stimate, in via presuntiva, in Euro 2.000,00 considerando pari a Euro 150,00 la quota riferita alla "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici".

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprendente di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario, in Euro 3.200,00.

Si ricorda in proposito che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica dinanzi al Segretario Generale del Comune di Prato. Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà pertanto essere munito di dispositivo per la firma digitale, ovvero USB o Smart Card.

Qualora risultino aggiudicatari consorzi di cooperative o consorzi di imprese, gli stessi dovranno produrre la documentazione sub a), c), d), e) e f) riferita anche all'impresa per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere; così come in caso di raggruppamento di concorrenti con riferimento a ciascun componente.

Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.Lgs 163/06 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34 comma 1 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta da parte dei soggetti di cui alla lett. e-bis) dell'art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 privi di soggettività giuridica o con organo comune privo di poteri di rappresentanza o con organo comune che non ha assunto il ruolo di mandatario all'interno della presente procedura, gli stessi dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopra indicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione del servizio e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

#### **Art. 18 - disposizioni varie**

- il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente disciplinare di gara;

- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;

- l'offerta è immediatamente vincolante per i concorrenti;

- l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;

- la Commissione ha facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida, o di non procedere all'aggiudicazione;

- l'eventuale aggiudicazione operata dalla Commissione di gara avrà natura provvisoria; l'aggiudicazione diventa definitiva per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'approvazione degli atti della gara da parte del competente organo dell'Amministrazione;

- il verbale della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal presente disciplinare, dal bando e dagli atti di gara e dalla normativa vigente;

- la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente, o di non procedere all'aggiudicazione;

- la Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del DLgs. 163/2006 di decidere di non procedere all'aggiudicazione;

- gli atti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;

- nessun rimborso o compenso spetterà alle Ditte concorrenti per le spese sostenute in dipendenza della presente gara.

- la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale d'appalto da parte dei concorrenti.

- il termine, di cui all'art.11 comma 9 del D.lgs 163/2006 per la stipulazione del contratto, è di 150 giorni.

- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

- vige il divieto della clausola arbitrale.

- al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

#### **Art. 19 - privacy e accesso agli atti**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, l'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

#### **Art. 20 - comunicazioni**

Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno pubblicate sul profilo di committente ([www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/](http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/)) nella pagina web della presente gara.

L'Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo fax tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara.

I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l'uso di tale mezzo di comunicazione e ad indicare il numero di fax da utilizzare nell'istanza di ammissione alla gara.

In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate al soggetto capogruppo.

Le comunicazioni riguardanti l'impresa ausiliaria verranno in ogni caso inoltrate all'impresa ausiliata o alla capogruppo del raggruppamento cui partecipa l'ausiliata.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per l'impossibilità di inoltro di comunicazioni, la cui mancata ricezione potrebbe comportare l'eventuale esclusione dei concorrenti, qualora gli stessi non indichino il numero di fax o lo stesso non riceva correttamente.

In tutti i casi sopra elencati, qualora sia impossibile l'inoltro del fax, si fa riserva di inviare le richieste via pec all'indirizzo indicato nell'istanza di ammissione alla gara o, ove non indicato, all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della CCIAA.

#### **Art. 21 – responsabile del procedimento**

Il responsabile del procedimento è il Geom. Stefano Totti, funzionario tecnico del Servizio Lavori Pubblici.

#### **Art. 22 - forme di pubblicità**

Trattandosi di appalto di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, si effettuano le seguenti forme di pubblicità:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, a cui è stato trasmesso il 10/12/2015;

- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- 2 Quotidiani a diffusione nazionale per estratto;



- 2 Quotidiani a diffusione locale per estratto;
- Profilo di committente del Comune di Prato: [www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/](http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/)
- Regione Toscana: sito web S.I.T.A.T.

**Art. 23 – ricorsi**

Avverso il presente disciplinare di gara e avverso al bando cui si riferisce è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni rispettivamente dalla data di pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Prato e dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Prato, 16/12/2015

Il Dirigente del Servizio  
Gare, Provveditorato e Contratti  
(Dott. Luca Poli)